



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

---

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

## REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE

### CAPO 1°

#### DELLA COMPETENZA E DELLA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE

##### ART.1

###### COMPETENZA GENERALE

Il rilascio dei pareri sulla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese ai dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'Albo è di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine.

##### ART.2

###### COMPETENZA TERRITORIALE

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia ha competenza sulla liquidazione delle parcelle relative alle prestazioni professionali degli iscritti al proprio Albo, anche se svolte fuori dalla circoscrizione di competenza.

Se la parcella riguarda prestazioni di più dottori commercialisti ed esperti contabili riuniti in gruppo anche appartenenti ad Ordini diversi, la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del capogruppo o, in sua mancanza, a quello del componente all'uopo espressamente delegato dagli altri professionisti, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere parere.

L'Ordine dovrà darne comunicazione agli Ordini interessati in via preventiva.

Se i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono riuniti in un collegio si potrà richiedere il parere all'Ordine di appartenenza di uno dei componenti previa acquisizione del nulla osta degli Ordini di appartenenza degli altri Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere parere.

##### ART.3 (Commissione Paritetica)

###### COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI APPARTENENTI AD ALTRA CATEGORIA PROFESSIONALE

Nel caso di prestazioni effettuate con altri professionisti appartenenti a diverse categorie professionali il parere dovrà essere rilasciato da ciascun Ordine di appartenenza dei professionisti.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

---

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Anche in tal caso i rispettivi Ordini potranno consultarsi preventivamente con la finalità di emettere parere unanime; in caso di disaccordo sul parere l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia riterrà valido il proprio parere a cui l'iscritto si dovrà attenere.

#### **ART.4**

##### **COMMISSIONE CONSULTIVA**

Il Consiglio dell'Ordine si può avvalere del parere consultivo di una apposita Commissione da esso stesso nominata.

#### **ART.5**

##### **NOMINA DELLA COMMISSIONE**

I componenti della commissione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra i Consiglieri in carica.

#### **ART.6**

##### **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA**

La Commissione è composta da tre componenti. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio dell'Ordine oppure, su delega del Consiglio, dalla Commissione stessa.

All'inizio di ogni seduta la Commissione nomina un Segretario il quale redige il verbale della stessa.

Il Presidente nomina, qualora non sia stato preventivamente designato dal Consiglio, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

#### **ART.7**

##### **DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI**

La Commissione opera per la durata del Consiglio che l'ha nominata e rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio. I Componenti della Commissione possono essere riconfermati. Per assenza prolungata (tre assenze consecutive non giustificate) il componente della Commissione viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con le modalità di cui all'art. 5.

#### **ART.8**

##### **SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE**

I Componenti della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale; ogni violazione costituisce mancanza deontologica.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

---

#### **ART.9**

##### **INCOMPATIBILITÀ**

Il Componente della commissione che richiede il parere sopra una parcella propria si dovrà allontanare dalla seduta; ciò deve risultare dal verbale. Analogo comportamento dovrà essere tenuto dal membro che ha lo studio associato o un rapporto di lavoro continuativo, o di parentela, con il Professionista di cui si sta esaminando la parcella.

#### **ART.10**

##### **VALIDITÀ' DELLE SEDUTE**

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno due componenti.

Al professionista che richiede la liquidazione della propria parcella, la Commissione può chiedere di partecipare alla fase istruttoria; egli potrà prendere parola a richiesta del Presidente della Commissione. Le sue dichiarazioni saranno rese nel verbale della Commissione Parcelle. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza, nel caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.

#### **CAPO 2°**

##### **DELLE RICHIESTE E DEI PARERI**

#### **ART.11**

##### **COMPITI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) determina i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori ai quali essa è preposta;
- b) verifica e attesta che le parcelle professionali siano redatte in conformità alla tariffa vigente ed alla eventuale convenzione col cliente e verifica i rapporti instaurati con il cliente, la rispondenza dell'eventuale documentazione prodotta all'incarico conferito, emettendo il proprio motivato parere esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati e dei documenti presentati;
- c) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
- d) può stabilire contatti con le parti interessate, dandone sempre comunicazione al Professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti (ciò



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

---

anche al fine di consentire al Consiglio, ai sensi dell'art.12 lett. h del D.Lgs.139/2005, di dirimere eventuali contestazioni tra professionista e cliente), ovvero contatta il Professionista che abbia richiesto di essere sentito dalla Commissione;

e) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento dei propri compiti, in merito ai problemi connessi con l'attività professionale ed alle norme dell'ordinamento professionale e deontologiche;

f) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti ai quali è preposta;

g) segnala al Consiglio le problematiche che richiedano la ricerca di una comune interpretazione in sede nazionale;

h) rilascia agli iscritti o alla Pubblica Amministrazione informazioni sulla corretta interpretazione ed applicabilità della Tariffa professionale.

La proposta di liquidazione della parcella è fatta dalla Commissione in base alla tariffa vigente ed all'eventuale mandato professionale, laddove questo non sia contrastante con la citata Tariffa professionale e i suoi successivi adeguamenti ed integrazioni, anche sulla base di tutte le delibere interpretative precedentemente emesse dal Consiglio dell'Ordine. La Commissione segnalerà inoltre al Consiglio dell'Ordine eventuali infrazioni di carattere deontologico che il Professionista avesse commesso nell'espletamento dell'incarico.

La tassazione della notula viene comunque sempre deliberata sulla base dei fatti e delle circostanze esposte delle parti, rimanendo in caso di contestazioni rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria il pieno accertamento sulla esistenza o meno del mandato e sull'effettivo svolgimento delle prestazioni. L'esame nel merito delle prestazioni effettuate potrà essere svolto dalla Commissione solo se e nei limiti in cui ciò sia necessario od utile al fine di verificare la correttezza degli articoli di tariffa applicati, il valore della pratica e la sua complessità, ove questa possa determinare il posizionamento all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo tariffario e l'applicazione delle maggiorazioni previste dalla tariffa stessa.

Gli eventuali accordi fra professionista e cliente circa la determinazione o predeterminazione dell'onorario non sono oggetto né di istruttoria né di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine, a meno che non configurino circostanze di rilevanza deontologica.

## **ART.12**

### **TENUTA DEI VERBALI**

Dai verbali delle sedute della Commissione, redatti dal Segretario e firmati dal Presidente, dovranno risultare i pareri e le motivazioni che hanno portato



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

---

all'espressione degli stessi, in particolare dovranno risultare: tipo e modalità dell'incarico, esame della documentazione, prestazioni effettivamente svolte, ammontare dei compensi e importo della liquidazione.

#### **ART.13**

##### **PARERI**

I pareri sulle liquidazioni delle parcelle possono essere richiesti dagli iscritti all'Albo o dalla Pubblica Amministrazione. Il Consiglio dell'Ordine, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4 esprime:

##### **a) consulenza verbale**

Previo appuntamento da prendersi tramite la segreteria, è possibile, a seguito di un incontro con la Commissione, rilasciare pareri in merito alla compilazione e redazione di una notula, sulla base delle dichiarazioni del professionista e della documentazione che si renderà necessaria per chiarire i vari aspetti della prestazione svolta o da svolgere.

##### **b) parere preventivo**

Il parere preventivo viene rilasciato allo scopo di definire, in via preventiva, le competenze professionali. La prestazione viene individuata sulla base di un documento di intenti o della lettera d'incarico in cui siano dettagliatamente indicate le prestazioni professionali svolte o da svolgere. Detto documento o lettera d'incarico sarà parte integrante del parere rilasciato;

##### **c) parere sulla liquidazione**

Parere sulla liquidazione finale dell'onorario richiesto rispetto alla effettiva prestazione professionale svolta. Il parere sulla liquidazione finale viene rilasciato in base ad un esame della documentazione prodotta dal richiedente e delle eventuali integrazioni richieste dalla Commissione e/o fornite dalle parti ai sensi dell'art.11 lett. d del presente regolamento.

#### **ART.14**

##### **RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Quando il parere su parcella è richiesto dalla Pubblica Amministrazione è obbligatorio da parte della Commissione sentire il Professionista eventualmente interessato richiedendo anche la dichiarazione sulla non incompatibilità all'espletamento dell'incarico.

#### **ART.15**

##### **DOCUMENTI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA**

Il professionista che richiede il parere all'Ordine deve presentare domanda su modello predisposto dall'Ordine stesso (All. A) con i seguenti allegati:

Per parere preventivo:



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

---

1) preventivo di parcella debitamente firmata e redatta dal Professionista su carta intestata;

2) relazione sull'incarico o mandato professionale (anche in bozza);

Per parere sulla liquidazione:

1) parcella o preavviso, redatta dal Professionista su carta intestata, con esclusione di IVA e contributo previdenziale;

2) lettera d'incarico o, in mancanza, relazione sull'attività svolta; detta relazione deve essere datata e firmata, e deve fornire precise indicazioni in ordine allo svolgimento dell'incarico ed ai rapporti con il cliente (se in epoca anteriore è stata presentata all'Ordine una pratica riguardante la stessa opera, precisarlo nella relazione ed allegare la precedente notula vistata);

3) eventuale corrispondenza e altra documentazione utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate;

4) elenco della documentazione che viene presentata (2 copie);

#### **ART.16**

#### **DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Pubblica Amministrazione che richiede il parere sulla liquidazione della parcella di un Professionista, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda da redigere su modello fornito dalla Segreteria stessa ed inviata per conoscenza al professionista interessato (All. B), i seguenti allegati

1) lettera d'incarico, quando vi sia;

2) corrispondenza tra cliente e Professionista;

3) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico con tutte le notizie atte a far identificare e valutare le prestazioni svolte dal Professionista;

4) eventuale parcella (o preavviso) presentata dal Professionista;

5) tutti gli elaborati prodotti dal Professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto;

6) elenco dettagliato della documentazione presentata.

#### **CAPO 3°**

#### **DELLA PROCEDURA**

#### **ART.17**

#### **CONVOCAZIONE DELLE PARTI**

Il richiedente può essere ascoltato su sua richiesta o convocato d'ufficio.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

---

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

#### **ART.18**

##### **DOMANDE DI PARERE**

Le domande di parere corredate da tutti gli allegati prescritti dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ordine.

#### **ART.19**

##### **ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA**

La Segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti. Il controllo della documentazione relativa alla parcella dovrà essere eseguito da un addetto alla Segreteria il quale potrà coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della parte burocratica (stesura atti, convocazioni, etc.) e che non potrà mai assistere alle sedute della Commissione. Il Professionista che non risulti in regola con i versamenti annuali dovuti all'Ordine, sarà segnalato al Consiglio per i provvedimenti previsti dalla Legge.

#### **ART.20**

##### **ISTRUZIONE DELLA PRATICA**

La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche inizia l'esame sollecitamente secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Il Presidente della Commissione può designare un relatore il quale istruirà la pratica relazionando nella seduta che sarà fissata dal Presidente della Commissione.

Nel caso necessitino eventuali ulteriori chiarimenti, questi verranno richiesti direttamente agli interessati.

Le parcelle presentate per la liquidazione e sospese in corso di istruttoria, per richiesta di integrazioni, in mancanza di riscontro da parte del Professionista per oltre un mese dalla richiesta, vengono archiviate.

#### **ART.21**

##### **PARERE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, udito l'eventuale relatore, esprime il proprio parere consultivo in base all'esame della documentazione acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine qualsiasi mancanza deontologica emersa.

Il parere della Commissione dovrà risultare a verbale firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione.

#### **ART.22**

##### **DISPOSITIVO DI PARERE**



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

---

Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera in proposito sollecitamente.

A richiesta dell'interessato il Consiglio rilascia il dispositivo di parere. Il parere dovrà essere ritirato entro 10 giorni dalla comunicazione al richiedente.

#### **ART.23**

##### **DOCUMENTAZIONE PER L'ARCHIVIO**

La parcella liquidata ed almeno una copia di essa saranno restituite all'interessato unitamente alla documentazione presentata.

L'Ordine Professionale tratterrà per l'archivio:

- a) domanda di parere;
- b) copia della parcella;
- c) copia della relazione;
- d) elenco della documentazione presentata;
- e) copia delle eventuali delibere o lettere d'incarico;

#### **ART.24**

##### **TASSA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA ED IL RILASCIO DEI PARERI**

La tassa per la liquidazione delle parcelle ex art.12 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 139/2005 è stabilita dal Consiglio dell'Ordine ed è commisurata sul compenso totale al netto degli oneri fiscali e previdenziali e delle spese vive anticipate; tale importo dovrà essere versato contestualmente al ritiro del dispositivo.

La tassa per la liquidazione della notula su richiesta del professionista o della Pubblica Amministrazione è fissata nella misura del 3% (tre per cento) con un minimo di € 50,00; tale importo vale anche per il rilascio dei pareri preventivi e della consulenza verbale (intendendosi quale acconto all'eventuale liquidazione della notula).

In caso di richiesta di liquidazione che non si concluda a seguito di rinuncia del richiedente, ma in merito alla quale la Commissione e/o il Consiglio abbiano svolto anche in parte l'attività istruttoria, la predetta tassa è determinata in misura fissa pari ad € 80,00.

Per le notule finalizzate alla richiesta di ammissione del credito professionale al passivo di una procedura tra quelle previste dal R.D.267/1942 è dovuta una tassa percentuale nella misura dell'1% con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500. In tal caso la certificazione della liquidazione verrà rilasciata con la dicitura "La liquidazione della presente parcella è valida unicamente per l'utilizzo della stessa ai fini del riconoscimento del credito nel passivo in una procedura di cui al R.D. 267/1942".



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**  
Ente pubblico non economico

---

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**ART.25**

**ENTRATA IN VIGORE**

**Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e rimane valido fino ad eventuali successive modifiche.**

**p. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Pistoia  
Il Presidente  
Dott. Franco Michelotti**